



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 15 - 22 febbraio 2007

N. 7 - 8

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2007

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 21 dicembre 2006, n. 74 (prot. 11668)

Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2007/2008 *Pag.* 5

Circolare 28 dicembre 2006, n. 76 (prot. 11801)

Legge finanziaria 2007: Istituzione Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. » 18

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica » 20

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Bologna » 27

Ufficio scolastico provinciale di Bologna » 28

Ufficio scolastico provinciale di Bologna » 29

Ufficio scolastico provinciale di Bologna » 30

Ufficio scolastico provinciale di Modena » 31

Ufficio scolastico provinciale di Modena » 32

Ufficio scolastico provinciale del Verbano Cusio Ossola » 33

Circolare 21 dicembre 2006, n. 74 (prot. 11668)

Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2007/2008

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A

Agli Uffici Scolastici provinciali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo – SEDE

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all'equità e alla certezza del servizio erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell'anno scolastico e l'occasione per avviare un dialogo positivo dell'istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.

Scuola e società civile

Per il collegio dei docenti, a cui compete l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell'azione educativa e formativa; è l'occasione per valorizzare l'autonomia anche con l'eventuale progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline, introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).

Per i genitori l'iscrizione costituisce un momento significativo nel rapporto con l'istituzione scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l'altro nell'esercizio di scelta delle opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad ogni genitore al momento dell'iscrizione.

Per gli studenti l'ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l'avvio o la continuità del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua e una fase nell'impegnativo percorso dell'integrazione. Al momento dell'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.

Per l'Amministrazione scolastica l'iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).

Da gennaio a settembre

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione delle risorse e la predisposizione dell'accoglienza.

In particolare, la funzionalità e l'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali per il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione.

Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l'attività di soggetti e livelli istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell'organizzazione del servizio (rete scolastica, integrazione dell'offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).

L'andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio.

Per l'anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 27 gennaio 2007.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune istruzioni e indicazioni.

1. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.

Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.

Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d'attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.

Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio.

L'offerta relativa alla scuola dell'infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie. Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d'intesa con gli Enti Locali, all'attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:

- consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda;
- razionalizzare l'offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;
- rispondere al meglio alle richieste dei genitori.

1.1 Regime transitorio per l'a.s. 2007-2008

Limitatamente all'anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006 convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 59/2004.

Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l'anno in corso, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un'attuazione generalizzata dell'istituto dell'anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l'anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali.

Tali intese sono volte a garantire l'esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:

- esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

- assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..

Ulteriori condizioni per qualificare l'organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell'infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.

Per la messa in atto della citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola dell'infanzia, si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l'iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio:

- la delibera del collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative, pedagogiche e didattiche dell'azione educativa, espressione questa dell'autonomia didattica della scuola;
- la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all'attivazione di intese istituzionali e al coordinamento didattico-organizzativo.

1.2 Gli orari di funzionamento

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

2. Scuola primaria

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (*cf. successivo paragrafo 2.1*), coloro che li compiono entro il 30 aprile 2008.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe

I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'anno scolastico 2007-2008 tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.

La scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una

proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.

2.2 Gli orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

3. Scuola secondaria di primo grado

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2007-2008 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.

3.1 Orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto dell'iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola – ordinario o prolungato - nell'ambito della previsione normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari a 132 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

Per l'anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 L'insegnamento delle lingue comunitarie

Nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).

In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l'impossibilità di attuare la previsione normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all'insegnamento della lingua inglese per cinque ore settimanali con l'impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria.

È stato infatti prorogato al 2008-2009 l'avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.

4. Istituti comprensivi

Nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007.

5. Scuola secondaria di secondo grado

Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, andranno indirizzate all'istituto secondario di II grado prescelto.

Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.

Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del corso di studi previsto.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono definiti d'intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.

6. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell'obbligo d'istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.

6.1 Il riemergere dell'evasione scolastica

Nuove emergenze o nuovi aspetti dell'evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.

Occorre assicurare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

L'Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e accuratezza nel lavoro di vigilanza.

6.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

- verificare il reale assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

6.3 L'anagrafe degli studenti

Lo sviluppo e la messa a punto dell'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una rinnovata azione di controllo dell'obbligo d'istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l'integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l'opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

7. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, vanno osservate le seguenti procedure.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, trasmettendo d'ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'alunno. In caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata.

Si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

8. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.

È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero", hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno; sono altresì soggetti all'obbligo di istruzione se in età di legge.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1 marzo 2006).

Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

9. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:

- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l'esame di idoneità per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l'esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;
- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto all'obbligo ordinario.

Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione procederà all'attuazione di indagini ispettive sul ricorso all'istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti. Procederà altresì all'inserimento nelle rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.

10. Corsi per adulti

Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2007 verrà dato nuovo impulso all'istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei

centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni normative contenute nella legge finanziaria 2007.

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al **31 maggio 2007**.

Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2007-2008.

Con l'occasione, conformemente al disposto di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano provvisti.

Pertanto, come precisato dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).

11. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate all'acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

12. Moduli e iscrizioni on-line

Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.

La modulistica comprende:

- Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia e nei diversi ordini e gradi di scuola;
- Modulo A per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- Modulo B integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).

Firmato
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente scolastico del _____
(Denominazione dell'istituzione scolastica)

Il sottoscritt _____ in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l'iscrizione dell'alunn _____
(cognome e nome)

alla classe _____ di codesta scuola _____ per l'anno scolastico 2007-08.

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

- l'alunn _____
(cognome e nome) _____ (codice fiscale)

- è nat_ a _____ il _____

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- è residente a _____ (prov.) _____

Via/piazza _____ n. _____ tel. _____

- proviene dalla scuola _____ classe _____

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza _____

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da:

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
(cognome e nome) _____ (luogo e data di nascita) _____ (grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro _____
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Data _____

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Data _____ firma _____

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2007/2008

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **non** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

oppure

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

data _____

Scuola _____

Classe _____ Sezione _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ”

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2007-2008

Alunno _____

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
- B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- D) USCITA DALLA SCUOLA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

oppure

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data _____

Circolare 28 dicembre 2006, n. 76 (prot. 11801)

Legge finanziaria 2007: Istituzione Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VIII

All' Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa
- FIRENZE

Agli Istituti regionali di ricerca educativa
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato
ROMA

Al Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Dipartimento per l'istruzione

Al Dipartimento per la programmazione
e per la gestione ministeriale del bilancio,
delle risorse umane e dell'informazione

Alle Direzioni Generali Centrali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Ai Collegi dei Revisori
dell'INDIRE e degli IRRE
LORO SEDI

Com'è noto, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede, all'art. 1, comma 611, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, definendone le funzioni e l'articolazione della struttura a livello centrale con sede a Firenze, e a livello periferico in "nuclei" allocati presso gli Uffici scolastici regionali.

Contestualmente all'istituzione dell'Agenzia, la cui organizzazione dovrà essere definita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la stessa legge, al successivo comma 612 dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di documentazione per la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), demandando alla predetta Agenzia le funzioni ed i compiti attualmente svolti dagli stessi Enti.

A decorrere, pertanto, dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, sono da ritenersi superati tutti gli organi di tali Enti, individuati per l'INDIRE dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, e per gli IRRE dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

Atti normativi e di amministrazione

In loro sostituzione è prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

In relazione a quanto precede, si rende, pertanto, necessario che codesti Enti predispongano un'apposita rendicontazione di fine anno che, sia pur provvisoria, illustri la situazione finanziaria e patrimoniale anche mediante la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, distinguendo la parte disponibile da quella vincolata, e la consistenza di cassa.

Un ulteriore adempimento riguarda la compilazione di un elenco contenente la descrizione di tutti i progetti in corso, sia di propria programmazione che su committenza di soggetti esterni, evidenziandone lo stato di attuazione ed i relativi movimenti finanziari.

Tali atti dovranno essere consegnati al Commissario straordinario al momento del suo insediamento mediante apposita verbalizzazione.

Il Commissario straordinario procederà successivamente ad un'attenta ricognizione dei progetti di cui al predetto elenco, stabilendo quali, a suo giudizio, devono essere portati a conclusione, anche in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnati dalla legge all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Compete, inoltre, al Commissario straordinario gestire i rapporti attivi e passivi in capo all'Ente soppresso, e, quindi, porre in essere anche gli atti necessari alla risoluzione dei relativi contratti, prestando particolare attenzione a quello riguardante l'affitto dei locali utilizzati dallo stesso Ente.

Ciò consentirà di effettuare un'attenta ricognizione del patrimonio, al fine di curare il successivo trasferimento dei beni mobili presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale, presso cui saranno allocati i "nuclei" periferici dell'Agenzia.

Il Commissario straordinario concorderà, inoltre, con il competente Direttore Regionale le modalità di trasferimento sia dei beni mobili che del personale per quegli Enti soppressi che non siano proprietari dei locali dove sono ubicati.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena sarà adottato il regolamento previsto dal citato art. 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Copia della presente nota dovrà essere consegnata al competente Commissario straordinario.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale:
Mario G. DUTTO

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 18.05.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 14 giugno 2006 -, con la quale la Sig.ra Ada TOPPI n. 27.12.1945 - Area B3 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SIENA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **04.09.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **04.09.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Ada TOPPI, - Area B3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SIENA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1050)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 03.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – protocollo 4877/a del 25.5.2006 -, con la quale la Sig.ra Marisa DAVOLI n. 14.08.1947 - Area C2 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PARMA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **18.09.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **18.09.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Marisa DAVOLI, - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PARMA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1051)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 31.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 10 aprile 2006 -, con la quale la Sig.ra Susan BELL n. 21.02.1945 - Area B2 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PISTOIA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.08.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Susan BELL, - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PISTOIA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1052)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 01.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 12 giugno 2006 -, con la quale la Sig.ra Laura FACCHINETTI n. 13.03.1967 - Area C1S - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di BERGAMO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.08.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Laura FACCHINETTI, - Area C1S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di BERGAMO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1053)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 03.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Prot.4569/A del 17.05.06 -, con la quale la Sig.ra Maria FIORENTINO n. 28.03.1948 - Area C2 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di MILANO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.08.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Maria FIORENTINO, - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di MILANO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1055)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 20.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Segreteria 29.03.2006 -, con la quale la Sig.ra FIOR Maria Teresa n. 15.10.1943 - Area C2 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di GENOVA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.09.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra FIOR Maria Teresa, - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di GENOVA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1048)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTA la domanda datata 30.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 16 maggio 2006 -, con la quale il Sig. Alessandro Luigi PAROLI n.22.01.1950 - Area C3 - nel ruolo del personale di questo Ministero in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di LUCCA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.07.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Alessandro Luigi PAROLI, - Area C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di LUCCA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 giugno 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 23 ottobre 2006 al n. 1056)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

- VEDUTA** *la domanda del Sig. **SCARELLI Frederico**, nato a Jundiá (SP)- Brasile - il 22 marzo 1985, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del titolo <Certificado de Conclusão do Segundo Grau> conseguito nell'anno 2002 presso la "Escola Estadual Prof. Manuel Ciridião Buarque" Rua Cerro Corá 770 – Vila Ipojuca (SP) – Brasile;*
- VEDUTO** *l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006 n. 29;*
- VEDUTO** *l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;*
- VEDUTO** *il D.M. 1 febbraio 1975;*
- VEDUTO** *il D.M. 20 luglio 1978;*
- VEDUTO** *il D.M. 2 Aprile 1980;*
- ESAMINATA** *la documentazione prodotta dall'interessato;*
- ACCERTATA** *la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;*
- VEDUTO** *l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'art. 379 D. L.vo 297/1994;*

D I C H I A R A

*il titolo <Certificado de Conclusão do Segundo Grau> conseguito nell'anno 2002 presso la "Escola Estadual Prof. Manuel Ciridião Buarque" – Vila Ipojuca (SP) – Brasile dal Sig. **SCARELLI Frederico**, nato a Jundiá (SP)- Brasile - il 22 marzo 1985,*

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LICEO SCIENTIFICO CON IL SEGUENTE VOTO: 60/100 (SESSANTA/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 7 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. THEODORIDIS Theofilos, nato a Thessaloniki (Grecia) il 16.09.1988, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di <Liceo Scientifico> del Diploma di "APOLYTIRIO", conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale <1° Liceo Unitario> di Alexandreia (Imathia - Grecia);

VEDUTO l'articolo 13 della legge 25 gennaio 2006 n° 29;

VEDUTO l'articolo n° 379 del Decreto Legislativo 16.04.1994, N° 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'articolo 379 del Decreto Legislativo n° 297/1994;

D I C H I A R A

il Diploma di "APOLYTIRIO" conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale <1° Liceo Unitario> di Alexandreia (Imathia - Grecia) dal Sig. THEODORIDIS Theofilos, nato a Thessaloniki (Grecia) il 16.09.1988,

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI LICEO SCIENTIFICO CON IL SEGUENTE VOTO:
68/100 SESSANTOTTO/CENTESIMI).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

- VEDUTA la domanda della Sig.ra **TARDIO JOHANY LISBETH**, nata a LIMA (Perù) il 14 giugno 1979, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di "Tecnico dei Servizi Sociali" del <Certificado Oficial de Estudios> Serie A N. 932024, rilasciato dal Ministerio de Educación del Perú e conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola legalmente riconosciuta "C.E.P. Peruvian School" - Jesús María", Lima (Perù)
- VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;
- VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;
- VEDUTO l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'articolo 379 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, N. 297;

D I C H I A R A

Il titolo di studio <Certificado Oficial de Estudios> Serie <A> N. 932024, rilasciato dal Ministerio de Educación del Perú e conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola legalmente riconosciuta "C.E.P. Peruvian School" - Jesús María", Lima (Perù), dalla Sig.ra **TARDIO JOHANY LISBETH**, nata a LIMA (Perù) il 14.06.1979,

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
CON IL SEGUENTE VOTO: 62/100 (sessantadue/centesimi)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del Sig. TSOUKAS NIKOLAS, nato a Katerini (Grecia) il 16.08.1988, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di <Liceo Scientifico> del Diploma di "APOLYTIRIO", conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale <3° Liceo Omnicomprensivo> di Katerini - Grecia ;

VEDUTO l'articolo 13 della legge 25 gennaio 2006 n° 29;

VEDUTO l'articolo n° 379 del Decreto Legislativo 16.04.1994, N° 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'articolo 379 del Decreto Legislativo n° 297/1994;

DICHIARA

il Diploma di "APOLYTIRIO" conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale <3° Liceo Omnicomprensivo> di Katerini (Grecia) dal Sig. TSOUKAS NIKOLAS, nato a Katerini (Grecia) il 16.08.1988,

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO

CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI LICEO SCIENTIFICO CON IL SEGUENTE VOTO:

71/100 (SETTANTUNO/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRETTORE COORDINATORE

VEDUTA la domanda di LANGWEBER ANDREA GIZELLA, nata il 21 dicembre 1951 a Pecs (Ungheria), cittadina italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di liceo scientifico, del Diploma della Scuola Secondaria liceale denominato "Gimnaziumi erttsegi bizonyitvany", rilasciato dalla scuola statale "II. Rakoczi Ferenc Gimnazium" di Budapest (Ungheria) il 13 giugno 1970;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006 n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma della Scuola Secondaria liceale denominato "Gimnaziumi erttsegi bizonyitvany", conseguito all'estero da LANGWEBER ANDREA GIZELLA, nata il 21 dicembre 1951 a Pecs (Ungheria), cittadina italiana, "equipollente" a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione Secondaria Superiore di "Liceo Scientifico" con il seguente voto 70 su 100 (settanta su cento).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del direttore coordinatore del 19 dicembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda di SYNCHYSHYN NATALIYA, nata il 25 gennaio 1977 a Lvovskaia Obl (Ucraina), intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore, ordine: "arte applicata, indirizzo Arte della Grafica pubblicitaria e della fotografia", "del diploma post secondario di specialista inferiore – indirizzo allestitore, conseguito il 25 giugno 1996 presso il Collegio Statale delle Arti Decorativa e Applicate "I. Trusha" di Lviv (Ucraina);

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma post secondario di specialista inferiore – indirizzo allestitore conseguito all'estero da SYNCHYSHYN NATALIYA, nata il 25 gennaio 1977 a Lvovskaia Obl (Ucraina), "equipollente" a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore, ordine: "arte applicata, indirizzo Arte della Grafica pubblicitaria e della fotografia", con il seguente voto: 80 su 100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 29 novembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

I L R E G G E N T E

VISTA la domanda presentata dalla Sig.ra Medina Elva Rosa nata a Santa Lucia (Tucumán - ARGENTINA) il 23 luglio 1960 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore ordine Professionale "Tecnico della Gestione Aziendale" del titolo di studio "Perito Mercantil" conseguito nell'anno scolastico 1981 presso l'Istituto "Escuela Nacional de Comercio" di Famaillá (Tucumán - ARGENTINA);

VISTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980

D I C H I A R A

il titolo straniero "Perito Mercantil" conseguito all'estero dalla Sig.ra Medina Elva Rosa è equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore ordine Professionale "Tecnico della Gestione Aziendale" con il seguente voto: 67/100 (sessantasette/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del reggente del 15 dicembre 2006)

(MOD-BP-07-1-22) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

